



Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI.

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 151 del 25/06/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO, alle ore 17.00, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SACCHI Massimo	SINDACO	SI
FUSARI Pietro Fabio	VICE-SINDACO	SI
AIRAGHI Renzo	ASSESSORE	SI
BIANCHI Emilio	ASSESSORE	SI
CIPRESSI Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
NARDI Vincenzina	ASSESSORE	SI
LUPACCINI Simona	ASSESSORE	SI
VICARIOTTO Laura	ASSESSORE	SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott.ssa Flavia Ragosta.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SACCHI Massimo** Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Flavia Ragosta

OGGETTO : SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune (come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale) deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili ed altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente e della salute pubblica;

PREMESSO inoltre che il Comune ha l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, Testo Unico in materia di Tutela Ambientale;

RITENUTO, pertanto, che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative a :

a. Gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria od incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della Strada), in particolare, ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, plastica, metallo, ecc.);

b. Recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente od altro;

c. Trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose/infettanti/tossiche comunemente trasportate, richiedenti bonifica del territorio;

CONSIDERATO, inoltre, che, per gli interventi effettuati dal Comune per il ripristino della viabilità in caso di incidenti stradali, non risultano attivate richieste di rimborso alle compagnie assicuratrici, in quanto la relativa azione amministrativa risulterebbe antieconomica;

RITENUTO, altresì, che, per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della sicurezza stradale, si rende indispensabile realizzare sinergie con aziende che svolgano in via continuativa e professionale detta attività;

CONSIDERATO che anche altre Amministrazioni territoriali e Concessionarie autostradali hanno, già da tempo, ritenuto opportuno rivolgersi ad aziende aventi operatività sull'intero territorio nazionale che, grazie alla loro struttura di tipo imprenditoriale, sono in grado di gestire la problematica complessiva degli incidenti stradali, garantendo la messa in sicurezza

della viabilità, con bonifica dell'area;

CONSIDERATO che, grazie alla specializzazione acquisita, queste aziende riescono ad ottenere dalle compagnie di assicurazione il pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, con specifico riferimento alle polizze di responsabilità civile auto (RCA);

CONSIDERATO che, di conseguenza, sono in grado di svolgere il servizio in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale a seguito della delega all'attivazione di ogni azione verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., tesa ad ottenere il risarcimento dei danni al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificatamente delegato dal Comune all'individuata azienda, senza costo alcuno per la stessa Amministrazione;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio è altresì fondamentale per sollevare il Comune, Ente proprietario della strada, dalla responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, a fronte dell'affidamento ad aziende specializzate nei servizi di cui trattasi e della delega a rappresentare l'Amministrazione territoriale nella richiesta di rimborso alle compagnie di assicurazione, il Comune beneficerà del servizio di ripristino della sicurezza della circolazione, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave ed occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

RITENUTO, pertanto, nell'interesse del Comune, sperimentare l'affidamento ad un'azienda specializzata, mediante sottoscrizione di un'apposita "Convenzione", dell'esecuzione dei servizi di bonifica dell'area del sinistro per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge previste;

DELIBERA

1. Di sperimentare, a seguito della sottoscrizione di un'apposita "Convenzione", l'affidamento ad un'azienda specializzata nell'esecuzione dei servizi di:

a. Ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei

liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, plastica, metallo, ecc.);

b. Recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente od altro;

c. Trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio;

2. Di autorizzare il Comandante della Polizia Locale all'avvio di una procedura di natura negoziata per l'individuazione di un'azienda che operi su scala nazionale e che si renda disponibile a svolgere il servizio con le modalità stabilite nelle premesse del presente atto d'indirizzo;

3. Di dare incarico al Comandante della Polizia Locale di predisporre procedure concordate per la riscossione, da parte dell'individuata azienda, delle somme dovute dalle compagnie assicuratrici per gli interventi di ripristino della sicurezza stradale, a seguito di incidenti, garantendo economicità, trasparenza e correttezza dell'intero procedimento che, peraltro, non comporta per il Comune alcun impegno finanziario e di risorse umane;

4. Di stabilire fin d'ora che la "Convenzione" di servizio avrà la durata sperimentale di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi, non prevedendo costi a carico dell'Amministrazione Comunale e risultando la "Convenzione" stessa esclusiva, la stessa potrà essere prorogata dal responsabile di settore competente, attraverso la mancata comunicazione della disdetta, sempre che lo stesso abbia verificato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed i risultati conseguiti siano conformi agli obiettivi;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa Flavia Ragosta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi

dalla Residenza Municipale, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE